

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali
Settore Consulenza
Via Giorgione, 106
00147 Roma

A mezzo mail:

dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Milano, 30 settembre 2021

Oggetto: Osservazioni in merito alla consultazione pubblica sulla bozza di circolare dal titolo “*Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – d.l.gs 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità*”.

Sommario

1. Chiarimenti in merito all'individuazione della residenza del <i>trust</i> ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera <i>g-sexies</i> , Tuir (§ 2.2 dello Schema di Circolare).....	3
2. Chiarimenti in merito all'individuazione dei <i>trust</i> opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato (§ 2.2 dello Schema di Circolare)	5
2.1 Il livello nominale di tassazione nell'ordinamento estero di stabilimento del <i>trust</i>	5
2.2 La definizione di “regimi speciali” applicabili al <i>trust</i>	6
2.3 Il momento temporale per il raffronto dei livelli nominali di tassazione	7
2.4 Il livello nominale di tassazione nell'ordinamento italiano nel caso di <i>trust</i> che non producono, in via esclusiva, redditi di natura finanziaria	7
2.5 La rilevanza dell'aliquota Irap ai fini del confronto dei livelli nominali di tassazione.....	8
2.6 Ipotesi di cambio di residenza del <i>trust</i> da Paese a fiscalità privilegiata a Paese non a fiscalità privilegiata (e viceversa).....	8
3. Chiarimenti in merito alla determinazione del reddito di capitale (§ 2.3 dello Schema di Circolare).....	9
3.1 Determinazione del costo o valore di acquisto dei beni apportati in trust.....	9
3.2 Determinazione del reddito di capitale in ipotesi di trasferimento “da <i>trust</i> a <i>trust</i> ”	10
4. Chiarimenti in merito alla disciplina ai fini delle imposte indirette (§ 3 dello Schema di Circolare)	11
4.1 Chiarimenti in merito al “momento di effettivo trasferimento di ricchezza mediante un'attribuzione stabile dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario” (§ 3.3.1 dello Schema di Circolare)	11
4.2 Chiarimenti in merito alla determinazione del valore dei beni, vincolati in trust e trasferiti ai beneficiari (§ 3.3.1 dello Schema di Circolare).....	12
4.3 Chiarimenti in merito all'ambito territoriale di applicazione dell'imposta di donazione e successione (§ 3.3.2 dello Schema di Circolare).....	13
4.4 Chiarimenti in merito a quelle fattispecie di <i>trust</i> che già hanno subito una imposizione fiscale al momento della segregazione (o non l'hanno subita, in tutto o in parte, per operare di agevolazioni o per l'applicazione di franchigie)	14
5. Osservazioni in merito alla disciplina ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale (§ 4.1 e 4.2 dello Schema di Circolare).....	14

Spett.le Agenzia delle Entrate,

in relazione alla consultazione pubblica in oggetto, Tavecchio & Associati (di seguito, “**T&A**”) vuole preliminarmente ringraziare l’Amministrazione finanziaria per l’opportunità concessa di prendere parte alla stessa, giacché essa risulta essere estremamente utile per potenziare la collaborazione proattiva e soprattutto preventiva tra i diversi *stakeholder* coinvolti (*trustee*, intermediari finanziari, notai, avvocati, commercialisti) e l’Amministrazione finanziaria.

Di seguito troverete alcune osservazioni, che consentiamo vengano pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in merito allo schema di circolare (lo “**Schema di Circolare**”) relativo alla disciplina fiscale dei *trust* ai fini della imposizione diretta e indiretta.

I nostri commenti, seguendo la struttura dei paragrafi dello Schema di Circolare, evidenziano alcuni passaggi che, a nostro parere, richiederebbero opportune riflessioni e approfondimenti.

1. Chiarimenti in merito all’individuazione della residenza del *trust* ai fini dell’applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, Tuir (§ 2.2 dello Schema di Circolare)

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (il “**Decreto**”), la lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir include ora tra i redditi di capitale anche i “*redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73*”.

In merito all’ambito oggettivo di applicazione, lo Schema di Circolare statuisce come il “*termine “stabiliti” utilizzato dal legislatore deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust **secondo le regole della stessa** [enfasi aggiunta]*”.

Dalla lettura dello Schema di Circolare emerge come la residenza del *trust*, ai fini della normativa in commento, debba essere individuata sulla base delle regole esistenti nello Stato di “stabilimento” del *trust* medesimo e non sulla base delle disposizioni domestiche di cui all’art. 73, comma 3 del Tuir. Sul punto, sebbene sia apprezzabile lo sforzo profuso nel fornire una serie di esemplificazioni atte ad individuare la residenza del *trust* ai fini della normativa *de quo*, si ritiene opportuno portare all’attenzione di codesta Agenzia ulteriori casistiche e osservazioni alle esemplificazioni fornite:

- i. In prima istanza, lo Schema di Circolare riporta, come esempio, l'ipotesi di un *trust* amministrato da due *co-trustee*, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata. In tale fattispecie, lo Schema di Circolare identifica la residenza del *trust*, ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*, nello Stato dove il *trust* è effettivamente assoggettato ad imposizione. Tale impostazione, seppur condivisibile, non dà alcun rilievo ai poteri effettivamente riservati ai due *co-trustee*: nella pratica, infatti, è ricorrente che i poteri dei *co-trustee* siano differenziati tra loro. Si pensi ad esempio all'ipotesi di un *trust* amministrato da un *trustee* di Jersey, cui sono riservati tutti i poteri in merito alla gestione del fondo in *trust* e i poteri dispositivi relativi al capitale e reddito del *trust* medesimo, e un *co-trustee* residente in Italia, al quale sono riservati esclusivamente compiti amministrativi (es. redazione dell'*annual report*, tenuta del libro degli eventi, adempimenti relativi al solo *asset* ubicato in Italia e facente parte del fondo in *trust*, sebbene non costituente in alcun modo l'oggetto principale del *trust*). Ebbene, in tale fattispecie, il *trust* – in virtù del domicilio fiscale in Italia di uno dei due *trustee* – è stato molto spesso assoggettato ad imposizione in Italia, trattandolo come ivi residente ai fini fiscali. Sulla base dello Schema di Circolare, ne risulterebbe che il *trust* di cui all'esempio riportato sia da considerarsi residente in Italia ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*, indipendentemente dal fatto che i poteri del *trustee* residente in Italia siano limitati e che, dunque, la sede dell'amministrazione sia da individuarsi a Jersey. Con l'esempio illustrato si intende portare all'attenzione di codesta Spett.le Agenzia una fattispecie concreta, ricorrente nella pratica, sulla quale si ritiene auspicabile che la Circolare, nella sua versione definitiva (la "**Circolare Finale**"), si soffermi.
- ii. In seconda istanza, lo Schema di Circolare affronta l'ipotesi in cui il *trust* non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l'attività di amministrazione del *trust* sia ivi prevalentemente effettuata. In tal caso, lo Schema di Circolare afferma che "*ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, il trust deve comunque considerarsi "stabilito" in quel Paese (ad es. i trust "resident but not domiciled") qualora i redditi prodotti dal trust non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo ai beneficiari non residenti*". A tal fine, lo Schema di Circolare prende a riferimento l'esempio di "*un trust con più trustee nel Regno Unito. In tal caso, qualora il disponente non sia ivi residente né domiciliato (al momento della costituzione del trust e di eventuali apporti successivi) e vi sia almeno un trustee non residente o non domiciliato nel Regno Unito, i trustee (considerati come single deemed person) non sono considerati come ivi residenti, a prescindere dalla circostanza che vi sia una maggioranza di trustee inglesi o che l'amministrazione del trust venga effettuata nel Regno Unito. Di conseguenza questa tipologia di trust, pur avendo la sede dell'amministrazione nel Regno Unito, gode, in detto Paese dei vantaggi*

fiscali riservati ai trust offshore". In ultimo, lo Schema di Circolare aggiunge che *"Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia ritenuto residente in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust a Cipro)"*. Lo Schema di Circolare, con l'ultimo riferimento ai *trust* a Cipro, parrebbe affermare che il riferimento all'art. 47-bis del Tuir sia esclusivamente rivolto, a prescindere dalla giurisdizione di insediamento del *trust*, alle aliquote di tassazione e non anche ad escludere gli Stati UE/SEE, con la conseguenza dunque che i *trust* residenti in Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) non sarebbero **automaticamente** esclusi dall'ambito di applicazione della normativa. Ciò premesso, si ritiene opportuno che la Circolare Finale esplicitasse, al fine di fuorviare ogni dubbio, se i *trust* residenti in Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) siano o meno automaticamente esclusi dall'applicazione della normativa in commento.

2. Chiarimenti in merito all'individuazione dei *trust* opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato (§ 2.2 dello Schema di Circolare)

2.1 Il livello nominale di tassazione nell'ordinamento estero di stabilimento del *trust*

Lo Schema di Circolare afferma come *"al fine dell'individuazione dei trust opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato, si debba fare riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir che ravvisa un tale regime laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia"*. Pertanto, *il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto italiano è sempre considerato imponibile in Italia ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust è inferiore al 50 di quello applicabile in Italia. In tali casi si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust. A tal fine occorre confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust nell'ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito con l'aliquota Ires vigente nel periodo d'imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti"*.

Se da un lato il riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir appare condivisibile, almeno in virtù della difficoltà, che sarebbe derivata dall'applicazione del criterio del confronto della tassazione effettiva, di coniugare il concetto di controllo e di partecipazione al fenomeno negoziale del *trust*, dall'altro si ritiene che lo Schema di Circolare possa fornire ulteriori approfondimenti.

Lo Schema di Circolare afferma che, in linea di principio, l'individuazione del *trust* come residente in un Paese a fiscalità privilegiata debba avvenire confrontando il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal *trust* nell'ordinamento fiscale nel quale il *trust* è stabilito con l'aliquota Ires vigente nel periodo d'imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti. Una tale affermazione appare troppo generica per le seguenti motivazioni:

- i. dallo Schema di Circolare non è chiaro quali siano le imposte da considerare nell'ordinamento estero e se debba essere effettuata una distinzione a seconda dei redditi prodotti dal *trust*. Più in dettaglio, non è chiaro se:
 - a. debba essere presa a riferimento sempre e comunque l'aliquota di imposta applicata sul reddito delle società (i.e. l'equivalente dell'Ires), a prescindere dal fatto che la medesima trovi applicazione al *trust* nello Stato di residenza del medesimo; oppure,
 - b. si debba prendere a riferimento l'aliquota di imposta effettivamente applicata o applicabile ai redditi prodotti dal *trust*¹.
- ii. Una volta chiarito il punto (i), si pone altresì la necessità di confermare che nell'eventualità in cui nello Stato di residenza del *trust* sia prevista un'imposta progressiva a scaglioni occorrerà calcolare la media aritmetica ponderata delle aliquote vigenti nell'ordinamento estero.
- iii. In aggiunta, occorrerebbe tenere in considerazione che mentre i *trust* residenti in Italia sono soggetti passivi Ires (generalmente quali enti non commerciali), i *trust* esteri si caratterizzano, sovente, per un regime di trasparenza fiscale (ovverosia di assenza di soggettività fiscale). In tale fattispecie, ai fini dell'individuazione del *trust* come residente in un Paese a fiscalità privilegiata o meno occorrerebbe tenere in considerazione l'aliquota di imposta applicata o applicabile in capo ai beneficiari cui il reddito viene imputato in virtù del regime di trasparenza previsto dall'ordinamento estero di residenza del *trust*.

2.2 La definizione di “regimi speciali” applicabili al *trust*

Lo Schema di Circolare chiarisce che, ai fini del confronto dei livelli nominali di tassazione, si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al *trust*. Sul punto, sarebbe opportuno che la Circolare Finale fornisse una serie di esempi di cosa si intenda per “regimi speciali” applicabili al *trust*. In sostanza, al pari di quanto previsto dalla Circolare 35/E/2016 sulla disciplina delle *controlled foreign companies* e sul trattamento degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, sarebbe opportuno che venisse fornita una definizione specifica corredata da esemplificazioni pratiche.

¹ In tal caso, inoltre, potrebbe accadere che diverse tipologie reddituali (es. dividendi, *capital gain* su beni mobili, *capital gain* su beni immobili, ecc.) siano assoggettate a diverse tipologie di imposta nell'ordinamento estero di residenza del *trust*.

2.3 Il momento temporale per il raffronto dei livelli nominali di tassazione

Lo Schema di Circolare, come detto, chiarisce che “*occorre confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust nell’ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito con l’aliquota Ires **vigente nel periodo d’imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti*** [enfasi aggiunta]”.

Sotto il profilo temporale, lo Schema di Circolare è chiaro nell’affermare come l’aliquota Ires (o l’imposta sostitutiva/ritenuta alla fonte a titolo definitivo, nel caso di *trust* non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria) da prendere a riferimento sia quella vigente nel periodo di imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti. Di converso, nulla viene specificato con riferimento al momento temporale cui fare riferimento per l’individuazione del livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il *trust* non residente. Per coerenza sistematica, anche l’aliquota di imposta estera da prendere a riferimento dovrebbe essere quella vigente nel periodo di imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti. Si ritiene comunque opportuno un chiarimento esplicito sul punto.

2.4 Il livello nominale di tassazione nell’ordinamento italiano nel caso di *trust* che non producono, in via esclusiva, redditi di natura finanziaria

Lo Schema di Circolare afferma che “*Per i trust non commerciali che producono **esclusivamente*** [enfasi aggiunta] *redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d’imposta assunto ai fini del confronto (attualmente nella misura del 26 per cento)*”.

Sebbene tale impostazione appaia condivisibile, lo Schema di Circolare non sembra tenere in debita considerazione alcune fattispecie nel seguito illustrate:

- i. il fatto che lo Schema di Circolare faccia riferimento ai *trust* non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, porta a ritenere che nell’ipotesi di un *trust* che sia titolare di un portafoglio titoli (del valore, ad esempio, di euro 15 milioni), produttivo di redditi finanziari, e di un immobile (del valore, ad esempio, di euro 100.000) non locato a terzi, e dunque non produttivo di reddito, il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il *trust* non residente debba essere confrontato, attualmente, con il 13% (i.e. 50 per cento del 26%). Ciò detto, si assuma sempre il medesimo esempio, ma ipotizzando che l’immobile sia locato a terzi per un reddito annuo di euro 15.000 a fronte di redditi finanziari per Euro 250.000. In tal fattispecie, seguendo l’impostazione dello Schema di Circolare, il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il *trust* non residente dovrebbe essere confrontato, attualmente, con il

12% (i.e. 50 per cento del 24% (Ires)), in quanto il *trust* non produce esclusivamente redditi finanziari. L'esempio riportato, per quanto "estremo", fa emergere una situazione paradossale. Sarebbe dunque opportuno che la Circolare Finale, sulla base dell'esempio proposto, fornisca un indirizzo chiaro.

- ii. Attualmente, il regime di tassazione degli enti non commerciali prevede che i dividendi concorrano integralmente alla formazione del reddito imponibile con conseguente tassazione Ires al 24%. Si pensi, ad esempio, ad un *trust* che detiene un portafoglio titolo investito esclusivamente in azioni quotate: i dividendi sarebbero assoggettati integralmente all'aliquota Ires del 24% mentre eventuali plusvalenze sarebbero assoggettate all'imposta sostitutiva del 26%. Quale sarebbe, in tal caso, l'imposta applicabile in Italia cui fare riferimento ai fini del confronto dei livelli nominali di tassazione?

2.5 La rilevanza dell'aliquota Irap ai fini del confronto dei livelli nominali di tassazione

Lo Schema di Circolare, come detto, chiarisce che *"occorre confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust nell'ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito con l'aliquota Ires [enfasi aggiunta] vigente nel periodo d'imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti"*.

Lo Schema di Circolare attribuisce rilevanza esclusivamente all'aliquota Ires. Senza entrare nel merito, al fine di fuorviare ogni dubbio, occorrerebbe esplicitare se, con esclusivo riferimento ai *trust* commerciali, sia da sommare o meno anche l'aliquota Irap. Per quanto riguarda i *trust* non commerciali si ritiene che l'aliquota Irap non debba essere presa in considerazione ai fini del confronto dei livelli nominali di tassazione.

2.6 Ipotesi di cambio di residenza del *trust* da Paese a fiscalità privilegiata a Paese non a fiscalità privilegiata (e viceversa)

Uno degli aspetti che lo Schema di Circolare non affronta apertamente concerne l'ipotesi di cambio di residenza del *trust*. Si ipotizzi ad esempio l'ipotesi di un *trust* amministrato a Jersey, ove è residente il *trustee*. Il *trust* nel corso degli anni di residenza a Jersey ha realizzato redditi per 100. Successivamente, il *trustee* di Jersey si dimette e, al suo posto, viene nominato un *trustee* residente in Italia, ove viene spostata la sede dell'amministrazione. Negli anni dal trasferimento di residenza in Italia in poi, il *trust* realizza ulteriori redditi per 50. Nell'anno X, il *trustee* (residente in Italia) decide discrezionalmente di distribuire il reddito di 150 ai beneficiari residenti nel territorio dello Stato. Considerato che lo Schema di Circolare attribuisce rilevanza ai fini del confronto dei livelli nominali di tassazione all'aliquota Ires vigente al momento della distribuzione del reddito di capitale, sembrerebbe che non assuma alcuna rilevanza la

residenza del *trust*, ai fini della normativa in commento, nel periodo di maturazione del reddito. Ne deriverebbe, nell'esempio sopra illustrato, che l'intero reddito di 150 non sarebbe assoggettato a imposizione in capo ai beneficiari. Ciò detto si ritiene auspicabile che la Circolare Finale affronti apertamente anche tale fattispecie, fornendo un indirizzo chiaro.

3. Chiarimenti in merito alla determinazione del reddito di capitale (§ 2.3 dello Schema di Circolare)

3.1 Determinazione del costo o valore di acquisto dei beni apportati in trust

Ai fini della determinazione del reddito di capitale, il comma 4-*quater* all'articolo 45 del Tuir prevede che *“qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito”*. Sulla base di tale presunzione relativa, l'intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile del *trustee*, la distinzione fra patrimonio e reddito.

Lo Schema di Circolare precisa anche che *“Qualora oggetto di distribuzione/attribuzione sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato conferito in trust dal disponente, al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile”*. Inoltre, nei paragrafi precedenti tale inciso, lo Schema di Circolare afferma che la quota di “reddito” deve essere determinata secondo la **normativa fiscale italiana**. Per quanto concerne la quota di reddito prodotta durante la vita del *trust*, la determinazione della medesima secondo la normativa fiscale italiana appare una scelta condivisibile, in quanto garantisce un'uniformità di trattamento, prescindendo dalle regole contabili e fiscali applicate dal *trustee* e che potrebbero differire a seconda dello Stato di stabilimento del *trust* o del *trustee*. Tuttavia, si ritiene utile effettuare alcune riflessioni ulteriori in merito alla determinazione del “costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile”.

La Circolare 48/E/2007 prevede che *“Il trasferimento di beni in un trust ai fini delle imposte sui redditi sconta un trattamento differenziato che varia in funzione del soggetto che l'effettua (imprenditore o non imprenditore) e della tipologia di bene trasferito. Qualora il trasferimento riguardi beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), questi fuoriescono dalla disponibilità dell'imprenditore in quanto destinati a finalità estranee all'impresa. Ciò comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del TUIR. [...] Nel caso di beni diversi da quelli relativi all'impresa, il trasferimento al trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non*

imprenditore né in capo al trust o al trustee. [...] Qualora il trasferimento dei beni in trust abbia ad oggetto titoli partecipativi il trustee acquisisce l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Tale regime di neutralità non può, tuttavia, essere garantito nel caso in cui i titoli oggetto del trasferimento siano detenuti nell'ambito di un rapporto amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461[...].

Sulla base di quanto sopra, nel caso in cui il disponente, all'atto di trasferimento dei beni in *trust*, sia residente fiscalmente in Italia, non vi sono particolari criticità ritenendosi applicabili le disposizioni di cui alla Circolare 48/E. Conseguentemente, nel caso in cui il trasferimento dei beni in *trust* sia rilevante ai fini fiscali in capo al disponente, si ritiene che il “costo o valore di acquisto del bene”, ai fini della successiva determinazione del reddito, sia da identificarsi con il valore normale di cui all'articolo 9 del Tuir. Di converso, nel caso in cui il trasferimento dei beni in *trust* non generi materia imponibile, ai fini della imposizione sui redditi, in capo al disponente, si ritiene che il “costo o valore di acquisto del bene” debba coincidere con l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente.

Quanto sopra, tuttavia, dovrebbe trovare coordinamento anche con l'ipotesi di disponente non residente fiscalmente in Italia nell'anno di imposta in cui viene effettuata la dotazione patrimoniale. In tale fattispecie, si è dell'avviso che debbano trovare applicazione i medesimi principi previsti nel caso di disponente residente in Italia. In sostanza: (a) se il trasferimento dei beni in *trust* è realizzativo in capo al disponente nel proprio Stato di residenza, il costo o valore di acquisto del bene verrebbe a coincidere con il valore normale del bene medesimo al momento del trasferimento; (b) se il trasferimento dei beni in *trust* è neutrale fiscalmente in capo al disponente nel proprio Stato di residenza, il costo o valore di acquisto del bene verrebbe a coincidere con l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente.

3.2 Determinazione del reddito di capitale in ipotesi di trasferimento “da *trust* a *trust*”

Non di rado le clausole dell'atto istitutivo di *trust* prevedono, soprattutto nell'ambito di *trust* liberali a favore di diversi rami familiari, la possibilità per il *trustee* di istituire degli ulteriori *trust* in favore dei singoli rami familiari, in luogo di provvedere alla distribuzione diretta dei beni e del reddito ai beneficiari. Si ipotizzi un *trust* residente in un Paese a fiscalità privilegiata ai fini dell'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del Tuir, istituito in favore di X, Y e Z, figli del disponente. Il *trustee* decide discrezionalmente di “scindere” il *trust*, istituendo tre diversi *trust*, ognuno rispettivamente a beneficio di X (*trust* X), Y (*trust* Y) e Z (*trust* Z). Al momento della “scissione” la quota “reddito” del *trust* è pari a 90 mentre la quota “patrimonio” è pari a 900. A valle della suddivisione del *trust fund* nei 3 citati *trust*, ognuno dei 3 *trust* riceve beni e diritti per un valore complessivo di 330 ciascuno. Nella fattispecie rappresentata si ritiene che il *trust fund* dei

3 neoistituiti *trust* sia composto da reddito per 30 e patrimonio per 300, evitando in tal modo situazione “abusiva” di conversione di reddito in capitale.

Si ritiene opportuno, ad ogni modo, che la Circolare Finale si esprimesse sul punto.

4. Chiarimenti in merito alla disciplina ai fini delle imposte indirette (§ 3 dello Schema di Circolare)

Dopo aver ripercorso l’altalenante evoluzione della giurisprudenza di legittimità, lo Schema di Circolare considera l’orientamento formatosi dal 2019 ad oggi come non “*suscettibile di ulteriore revisione*”, scegliendo per questo di adeguarsi totalmente all’impostazione della tassazione “in uscita”. In particolare, lo Schema di Circolare riconosce che la dotazione patrimoniale del *trust*, effettuata dal disponente, “*non determina effetti traslativi*” avendo solo una portata provvisoria e strumentale, con la naturale conseguenza che alla stessa deve essere applicata la sola imposta di registro in misura fissa (così come per l’atto istitutivo di *trust*). Di converso, ciò che assume rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione e successione (e ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale) è il trasferimento di beni ai beneficiari.

4.1 Chiarimenti in merito al “momento di effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione stabile dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario” (§ 3.3.1 dello Schema di Circolare)

Lo Schema di Circolare afferma che “*In ordine al momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione stabile dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferimento alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell’istituto in esame*”.

Con riferimento a quanto sopra si ritiene utile portare all’attenzione di codesta Spett.le Agenzia due fattispecie che a nostro avviso meriterebbero un chiarimento specifico:

- i. In prima istanza, come precedentemente già illustrato, non di rado le clausole dell’atto istitutivo di *trust* prevedono, soprattutto nell’ambito di *trust* liberali a favore di diversi rami familiari, la possibilità per il *trustee* di istituire degli ulteriori *trust* in favore dei singoli rami familiari, in luogo di provvedere alla distribuzione diretta dei beni ai beneficiari. In tale fattispecie, si ritiene che il trasferimento dei beni dal *trust* A (istituito in favore dei beneficiari X, Y, Z) a tre *trust* (*trust* X, *trust* Y e *trust* Z), ciascuno istituito a beneficio di ognuno dei tre beneficiari, non costituisca un’attribuzione stabile dei beni confluiti nel *trust* a favore del singolo beneficiario, con la conseguenza che solamente gli atti con cui verranno devoluti effettivamente i beni a X, Y e Z

da ciascuno dei tre *trust* (*trust X*, *trust Y* e *trust Z*) realizzeranno il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.

- ii. In seconda istanza, si rileva che non è altrettanto inconsueto che il *trustee* impieghi il *trust fund* per sostenere spese per acquisto di beni o servizi impiegati a favore del beneficiario. Stante la ricorrenza nella pratica di tale fattispecie occorrerebbe che la Circolare Finale si esprimesse circa la riconducibilità di tali "spese" tra le fattispecie o meno rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione e successione.

4.2 Chiarimenti in merito alla determinazione del valore dei beni, vincolati in trust e trasferiti ai beneficiari (§ 3.3.1 dello Schema di Circolare)

Lo Schema di Circolare, con riferimento alla determinazione del valore dei beni, vincolati in trust e trasferiti ai beneficiari, precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 49 del decreto legge n. 262 del 2006, l'imposta sulle successioni e donazioni è determinata applicando le aliquote previste al "*valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati all'articolo 58, comma 1 del citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346*", richiamando successivamente anche l'articolo 56 del d.lgs. n. 346 del 1990 che stabilisce che il predetto valore dei beni e dei diritti è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto. In ultimo lo Schema di Circolare chiarisce affermando che "*il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni sopra richiamate, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento*".

Ciò premesso, si ritiene utile portare all'attenzione di codesta Agenzia la seguente fattispecie: si ipotizzi un *trust* al quale il disponente ha apportato una partecipazione societaria, il cui patrimonio netto è pari a 100 (corrispondente anche al costo fiscale) e un *fair value* di 1.000. Il *trustee*, nell'esperire i propri compiti di rendicontazione, iscrive la partecipazione a 100 come dotazione iniziale ("quota patrimonio"). Durante la vita del *trust*, il *trustee* decide discrezionalmente di vendere la partecipazione per un corrispettivo di 1.000, realizzando una plusvalenza di 900 che imputa a "reddito". L'intero corrispettivo di 1.000 viene poi impiegato dal *trustee* per (i) acquistare un immobile al prezzo di 500 e valore catastale pari a 200 e (ii) per acquistare titoli quotati per i restanti 500.

Trascorsi alcuni anni, il *trustee* decide discrezionalmente di trasferire al beneficiario sia l'immobile (per semplicità con valore di mercato alla data di trasferimento pari al valore di acquisto) che il dossier titoli (per semplicità rimasto immutato e avente valore di mercato alla data del trasferimento pari a 550).

Sulla base dell'impostazione assunta dallo Schema di Circolare, l'imposta di donazione sembrerebbe trovare applicazione sul valore dei beni oggetto di trasferimento dal *trustee* ai beneficiari,

indipendentemente dalle vicissitudini che hanno caratterizzato la vita del *trust*. Invero, prendendo a riferimento l'esempio proposto: (i) il *trust* sconderebbe l'Ires sulla plusvalenza (900) realizzata in sede di cessione della partecipazione e (ii) il beneficiario sconderebbe l'imposta di donazione su 750 (valore catastale dell'immobile più *fair value* dei titoli), ossia su un ammontare che in parte è stato già tassato come reddito, posto che il corrispettivo di vendita della partecipazione (e dunque anche i 900 di quota reddito) sono stati impiegati per l'acquisto di nuovi beni, assoggettabili, con regole differenziate, a imposta di donazione. Tenuto conto della fattispecie rappresentata e di quanto affermato dallo stesso Schema di Circolare in materia di rendicontazione separata della quota reddito e della quota patrimonio si auspica che la Circolare Finale valuti queste fattispecie, fornendo esemplificazioni e indicazioni chiare.

4.3 Chiarimenti in merito all'ambito territoriale di applicazione dell'imposta di donazione e successione (§ 3.3.2 dello Schema di Circolare)

Lo Schema di Circolare afferma che *“ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario”*. Inoltre, specifica che *“in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990, nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero. Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato”*.

In sostanza, sulla base dello Schema di Circolare, in sede di attribuzione di beni e diritti dal *trustee* ai beneficiari l'imposta di donazione trova applicazione (i) su tutti i beni e diritti oggetto di trasferimento, ovunque esistenti qualora il disponente sia residente in Italia, (ii) unicamente sui beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato laddove il disponente sia residente all'estero.

Quanto sopra tuttavia non chiarisce il momento rilevante ai fini dell'individuazione della residenza del disponente. Si pensi alla seguente ipotesi: un disponente, residente in Italia, istituisce un *trust* in favore dei figli, anch'essi residenti in Italia e vi apporta un immobile sito all'estero. Successivamente, il disponente trasferisce la propria residenza all'estero e trascorsi alcuni anni (sempre in vigenza della residenza estera) apporta al medesimo *trust* titoli quotati il cui emittente è residente all'estero. Tenuto conto dell'esempio riportato, occorrerebbe che la Circolare Finale fornisse un'indicazione puntuale circa il momento temporale rilevante.

4.4 Chiarimenti in merito a quelle fattispecie di *trust* che già hanno subito una imposizione fiscale al momento della segregazione (o non l'hanno subita, in tutto o in parte, per operare di agevolazioni o per l'applicazione di franchigie)

Lo Schema di Circolare non si esprime sulle fattispecie di *trust* che già hanno subito una imposizione fiscale al momento della segregazione (o non l'hanno subita, in tutto o in parte, per operare di agevolazioni o per l'applicazione di franchigie), rispetto ai quali si potrebbe delineare un nuovo momento impositivo all'atto delle attribuzioni a favore dei beneficiari. In aggiunta, è opportuno ricordare che la stessa applicazione dell'imposta di successione e donazione in sede di apporto dei beni potrebbe essere anche stata la conseguenza di atti di recupero dell'Amministrazione finanziaria non oggetto dell'impugnazione da parte dei contribuenti piuttosto che di provvedimenti dei giudici tributari di merito e della stessa Cassazione che avevano seguito tale linea interpretativa prima del *revirement*. Sul punto andrebbe dunque chiarito se il nuovo indirizzo interpretativo troverà applicazione soltanto per le fattispecie che si perfezioneranno successivamente alla pubblicazione della Circolare Finale o, in caso contrario, quali siano i rimedi esperibili per il recupero dell'imposta laddove questa sia stata versata in sede di apporto.

5. Osservazioni in merito alla disciplina ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale (§ 4.1 e 4.2 dello Schema di Circolare)

Lo Schema di Circolare ricorda come la disciplina del monitoraggio fiscale abbia la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti. Successivamente, aggiunge che *“Con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust ciò che rileva, secondo l'attuale disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «individuati o facilmente individuabili» e che, quindi, dall'atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi. Pertanto, risulta superato qualsiasi riferimento alle previgenti percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica. Data l'ampia portata dell'attuale formulazione della norma, si ritiene che nel caso di trust opaco estero, senza quindi beneficiari di reddito «individuati» in Italia ai sensi del Tuir, indipendentemente dallo Stato estero in cui è istituito, i beneficiari dello stesso risultano comunque riconducibili ai «titolari effettivi» ai sensi della normativa antiriciclaggio. Pertanto qualora nell'atto di trust opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW. Anche nel caso di trust discrezionale, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell'atto istitutivo o in altri atti successivi del trust.”*

Sulla scorta di quanto sopra, dopo l'introduzione delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 90/2017, che hanno eliminato il requisito della percentuale di possesso, tutti i beneficiari sono sempre titolari effettivi del *trust* indipendentemente dal loro collegamento con il *trust fund* e da qui è sorto il dubbio, in origine, se potesse ipotizzarsi un generalizzato obbligo di monitoraggio fiscale in capo a tutti beneficiari. Lo Schema di Circolare sul punto conferma tale ipotesi sostenendo come l'obbligo di monitoraggio fiscale ricada su tutti i beneficiari "*individuati o facilmente individuabili*", ove per "individuati" non deve farsi riferimento alle disposizioni del Tuir, e dunque, ricomprendendo anche tutti i beneficiari di *trust* opachi esteri. Tale impostazione non sembrerebbe del tutto coerente con quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate in precedenti documenti di prassi ove è stato correttamente sostenuto che l'obbligo di monitoraggio fiscale non ricade su tutti i titolari effettivi del *trust* ma solo sui soggetti per i quali sia possibile individuare un collegamento di tipo sostanziale per l'assolvimento degli obblighi impositivi o, detto in altri termini, una relazione di fatto con la fonte da cui il titolare effettivo possa ricavare anche in via solo potenziale il diritto all'attribuzione di un capitale o di un reddito imponibile in Italia, ancorché conseguito da un terzo (il *trust* appunto)².

Ciò premesso, è di tutta evidenza che il requisito del collegamento è certamente ravvisabile quando il soggetto residente riveste la qualifica di beneficiario individuato di un *trust* trasparente ex art. 73, comma 2, del Tuir che vanta un diritto concreto, attuale e incondizionato alla percezione del reddito conseguito dal *trust*.

Si ritiene, inoltre, che per l'effetto delle modifiche apportate dall'art. 13 del D.L. n. 124/ 2019, a decorrere dal periodo d'imposta 2020 l'obbligo di monitoraggio fiscale possa riguardare anche i beneficiari residenti di *trust* opachi localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato che detengono beni o attività all'estero. L'obbligo sorgerebbe indipendentemente dall'effettiva corresponsione del reddito da parte del beneficiario perché le prescrizioni sul monitoraggio fiscale attengono ad attività e investimenti detenuti all'estero suscettibili, anche in via solo potenziale, di produrre redditi imponibili in Italia. Al contrario nessun obbligo dovrebbe essere previsto per i beneficiari del *trust* discrezionale residente in un Paese non a fiscalità privilegiata.

Ciò premesso, occorre altresì rilevare che non è inconsueto che il beneficiario non sia a conoscenza della propria posizione di beneficiario, venendosi di fatto a trovare in una situazione di impossibilità oggettiva di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale.

² Il principio è stato sancito con la circolare Agenzia delle entrate 14 maggio 2014, n. 10 par. 13.2, confermato nella risoluzione 29 maggio 2019, n. 53 e in ultimo ribadito nella risposta 30 ottobre 2020, n. 506.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono e considerata le reali finalità ricercate dal legislatore tributario in tema di monitoraggio fiscale, volte alla attribuzione di obblighi dichiarativi finalizzati alla corretta imposizione ai beneficiari dei patrimoni all'estero, si ritiene che, con riferimento ai beneficiari, gli obblighi di monitoraggio fiscale debbano ricadere unicamente:

- i. sui beneficiari individuati di un *trust* trasparente ex art. 73, comma 2, del Tuir, ovverosia soggetti titolari del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di reddito o patrimonio.
- ii. sui beneficiari discrezionali di *trust* opachi esteri residenti in un Paese a fiscalità privilegiata (secondo le disposizioni di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del Tuir).

Inoltre, con riferimento ai beneficiari di *trust esteri* opachi (punto ii. sopra), al fine di risolvere potenziali casistiche in cui il beneficiario non sia a conoscenza della propria posizione, si potrebbe prevedere che l'obbligo di monitoraggio sussista unicamente nell'anno (o, eventualmente, dall'anno) in cui il beneficiario riceve la (prima) distribuzione discrezionale. Tale impostazione sarebbe coerente con:

- il passaggio dello Schema di Circolare in cui si afferma che *“qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust”*;
- con la normativa internazionale in materia di scambio automatico di informazioni (i.e. il *Common Reporting Standard*), la quale prevede che per quanto attiene specificamente ai beneficiari di un *trust* che si qualificano come *Reporting Financial Institution*, essi rilevano come titolari dell'*equity interest* del *trust* (e quindi sono oggetto di comunicazione) nella misura in cui essi hanno diritto di ricevere una distribuzione obbligatoria o nel momento in cui essi ricevono una distribuzione discrezionale. Ne consegue, quindi, che il beneficiario discrezionale – ossia un beneficiario che non ha un diritto, tutelabile in sede giurisdizionale, a ricevere una distribuzione dal *trust* – viene comunicato ai fini del *Common Reporting Standard* solo nel periodo di imposta in cui viene effettuata una distribuzione.

In ultimo, molto spesso, in virtù anche delle regole di rendicontazione effettuate dal *trustee* estero, il beneficiario si ritroverebbe a dover indicare nella propria dichiarazione importi consistenti che potenzialmente potrebbe non ricevere mai. Ciò premesso, anche per motivi di *privacy*, si potrebbe prevedere che l'obbligo di monitoraggio relativo esclusivamente alla posizione di titolare effettivo di *trust*, possa seguire una procedura diversa e separata, da individuarsi direttamente ad opera dell'Agenzia delle Entrate.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Tavecchio & Associati